

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4092}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANTALO, MARIANI, BANDIERA, AVERARDI, GIOMO

Presentata il 30 ottobre 1975

Catalogazione e trasporto delle armi per il tiro a segno sportivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità tecnica di emendare, con un chiarimento specificativo, la legge 18 aprile 1975, n. 110, che ha recentemente disciplinato il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e nella quale si è incorsi in una carenza — la non elencazione delle armi per il tiro a segno sportivo — che ha posto in crisi la Unione italiana tiro a segno, Federazione sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano e come tale operante anche a livello internazionale.

La legge n. 110, nell'articolo 2, ha definito le caratteristiche delle armi e munizioni comuni da sparo, includendo genericamente fra esse sia le armi usate per la attività venatoria e sia quelle impiegate per l'esercizio del tiro a segno sportivo, comprese fra queste le armi ad aria compressa e ad emissione di gas; mentre, con l'articolo 7, ha istituito presso il Ministero dell'interno un catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Con il disposto dell'articolo 10, si è poi provveduto a limitare la detenzione di armi al numero di due per le armi comuni da sparo e al numero di sei per le armi da caccia, facendo discriminazione tra i due

tipi di armi, al fine utile di contenere al minimo le limitazioni all'esercizio della caccia.

Nella disciplina non sono state, dunque, tenute presenti le pesanti restrizioni che il dettato di tale articolo pone all'esercizio sportivo del tiro a segno. Al riguardo, è invece da tenere nella dovuta considerazione la circostanza che i regolamenti sportivi del tiro a segno, a livello olimpico, internazionale e nazionale, consentono all'atleta tiratore di arma lunga di partecipare, durante la stessa competizione, a sei prove con fucili o carabine, nel corso delle quali deve usare altrettante armi con caratteristiche diverse l'una dall'altra (arma libera, fucile *standard*, carabina libera, carabina *standard*, carabina per il tiro al bersaglio mobile, carabina ad aria compressa), e al tiratore di arma corta di partecipare a cinque prove con pistola o rivoltella (pistola libera, pistola *standard*, pistola per tiro celere, pistola o rivoltella di grosso calibro, pistola ad aria compressa), che prevedono l'impiego di cinque diversi tipi di pistola o rivoltella.

Da ciò consegue che il tiratore sportivo, per la preparazione e la partecipazione alle varie prove di tiro, ha assoluta necessità di essere autorizzato a detenere armi spor-

tive adeguate, il cui numero non può essere limitato alle due attualmente consentite. Non solo; ma attese le peculiari caratteristiche del tiro a segno, tali armi, da raffrontarsi ad attrezzi sportivi, devono ovviamente essere di proprietà del tiratore interessato o quanto meno da lui ricevute in lungo comodato; e ciò perché lo stesso per ottenere il migliore rendimento in gara deve assolutamente personalizzarle ed adattarle attraverso il diuturno uso in allenamento.

Le limitazioni derivanti dal disposto dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, numero 110, risultano pertanto limitative all'attuazione dello sport che l'Unione italiana di tiro a segno, istituzione centenaria dello Stato, è chiamata a promuovere, sostenere e diffondere in base alla legge istituzionale del tiro a segno nazionale (legge 4 giugno 1936, n. 1143).

Ciò premesso, attesa la necessità di non recare pregiudizio alla attività del tiro a segno sportivo a livello olimpico, internazionale e nazionale, è stata predisposta la presente proposta di legge, che, qualora approvata, potrà soddisfare le rappresentate esigenze, ovviando agli inconvenienti citati che si riflettono, oggi, anche sui tiratori sportivi controllati da altre Federazioni, i quali, per l'attività agonistica del tiro, sono tesserati presso la stessa UITS (Federazione Commissione italiana pentathlon moderno per quanto riguarda il tiro con pistola, Federazione italiana sport invernali per quanto riguarda il tiro con carabina nella specialità Biathlon invernale).

Passando ad illustrare brevemente i due articoli di cui la proposta di legge si compone, si chiarisce che, con l'articolo 1, si è inteso integrare l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, stabilendo che le armi sportive siano comprese e specificatamente indicate nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, previa segnalazione da inoltrarsi, a cura dell'Unione italiana di tiro a segno, alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi la cui istituzione è prevista presso il Ministero

dell'interno, consentendo così che le armi cosiddette sportive possano in tal modo essere più facilmente individuate, catalogate e controllate.

L'articolo 2 — modificando parzialmente il disposto dell'articolo 10 della stessa legge 18 aprile 1975, n. 110 — prevede che gli iscritti al tiro a segno nazionale, limitatamente a quelli tesserati all'Unione italiana di tiro a segno per l'attività agonistica, siano autorizzati a detenere, analogamente a quanto previsto per lo sport venatorio, sei armi comuni da sparo, catalogate come sportive, oltre alle due già consentite; e introduce l'estensione a tutto il territorio della Repubblica della validità della carta di riconoscimento, di cui all'articolo 31 della medesima legge n. 110.

Questa utile disposizione — che intende favorire la partecipazione dei tiratori agonistici alle gare ufficiali, il cui svolgimento, sulla base del programma sportivo federale, ha luogo in tutti i poligoni dislocati nel territorio nazionale — trova rispondenza nella analoga norma inserita nella legge 18 giugno 1969, n. 323, per il rilascio del porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo, che dà facoltà al questore di concedere per detta attività uno speciale porto d'armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro, genericamente indicato senza specificazione di località, e viceversa con validità di sei anni dal giorno del rilascio.

E, infine, da tenere presente — a necessaria e previdente cautela — che le più favorevoli disposizioni contenute nell'articolo 2 della proposta di legge sono applicabili ai soli tiratori tesserati presso l'Unione italiana di tiro a segno per il tiro sportivo, il cui numero è limitato nell'ordine di qualche migliaio, entità modesta se rapportata ai circa due milioni di cittadini che esercitano lo sport venatorio con facoltà di detenere sei fucili da caccia e due armi comuni da sparo.

Con i chiarimenti espressi, riteniamo di poter conseguire da parte dei colleghi una approvazione unanime delle norme proposte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel catalogo nazionale istituito con l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110. per la elencazione delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o la importazione definitiva, sono parimenti indicate le armi aventi precipue e speciali caratteristiche tecniche per l'impiego sportivo nelle varie gare di tiro a segno previste nei programmi dei giochi olimpici e delle competizioni internazionali e nazionali.

La elencazione di tali armi è predisposta dall'Unione italiana di tiro a segno, Federazione sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano, e da questa trasmessa alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi prevista dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 2.

Gli iscritti al Tiro a segno nazionale, limitatamente a quelli tesserati all'Unione italiana di tiro a segno per le attività di tiro sportivo, possono detenere, oltre alle armi previste dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, numero sei armi, di proprietà o in comodato, catalogate come armi sportive.

Le armi catalogate come sportive possono essere trasportate dai tiratori stessi muniti della carta di riconoscimento di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per partecipare agli allenamenti e alle gare ufficialmente indette, anche fuori del comune di residenza.